



*Comune di Asola*  
*Provincia di Mantova*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COLORE**

## **ART. 1 – OBIETTIVI**

Il Piano del Colore ha il compito primario di contribuire al recupero dei valori formali, dei materiali, dei colori e delle finiture propri del luogo, della tradizione e della cultura locale.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica agli immobili inseriti all'interno del perimetro del Centro Storico del Capoluogo o delle Frazioni, agli immobili ricadenti in Zone Vincolate Paesaggisticamente e alle aree agricole con Valenza Paesaggistica.

Su tutto il territorio comunale la colorazione nei toni del nero, grigio scuro, viola, blu e tutte le tonalità sgargianti e accesi resta comunque soggetta a Domanda preventiva di Parere da parte della Commissione per il Paesaggio.

## **ART. 3 – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO**

Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti qualità funzionale ed estetica.

In particolare sono da rispettare i seguenti **criteri prescrittivi**:

- a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e smi "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002 n. 137", la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell'intervento. Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, a cencio o altro mezzo idoneo;
- b) in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di sintesi, lavabili o al quarzo;
- c) sono sempre vietati rivestimenti plastici e graffiati;
- d) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti;
- e) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc;

e i seguenti **criteri formali**:

- f) in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;
- g) il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni edificio una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui;
- h) in presenza di edifici accorpati, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;
- i) quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia inalterate le costanti tipologiche (androni, vani scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;
- j) negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.

#### ART. 4 – PRESCRIZIONI DELLE ZONE A TUTELA AMBIENTALE

Per gli edifici siti in zone soggette a tutela ambientale, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio.

#### ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE TONALITÀ CROMATICHE

Nella coloritura dei fronti degli edifici e delle componenti architettoniche è ammesso l'uso dei seguenti colori e loro gradazioni:

facciata	codice riferimento colore facciata	cornici/rilievi	scuri/serramenti	ringhiere/parti in ferro
gamma del biancastro	NCS S 2005-Y50R NCS S 1005-Y20R	grigio, beige, rosa,	grigio, verdino, nocciola, bianco	grigio chiaro, grigioverde, con finitura micacea, bianco
gamma del grigio/grigiastro, grigio tortora	NCS S 2002-Y NCS S 2002-B	bianco stucco, beige, rosato	grigio, verde, beige, nocciola, bianco	grigio nella gamma dal chiaro al piombo/canna di fucile, con finitura micacea
gamma del beige/nocciola	NCS S 2005-Y20R NCS S 3020-Y40R NCS S 2010-Y30R	bianco stucco, grigiastro, rosato	toni del verde, nocciola, marrone testa di moro, bianco	grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
gamma dal giallo paglierino all'ocra	NCS S 1020-Y20R NCS S 1030-Y20R	bianco stucco, grigiastro, beige	toni del verde, grigio, nocciola, marrone testa di moro	grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
gamma del rosa	NCS S 2030-Y70R NCS S 2020-Y70R NCS S 1505-Y08R	bianco stucco, grigiastro, beige, rosato	toni del verde, grigio, nocciola, bianco	grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
gamma del rosso mattone	NCS S 3040-Y70R NCS S 2020-Y60R	bianco stucco, grigiastro, beige	toni del grigio, nocciola	grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
gamma del verde/azzurro	NCS S 2010-G50Y NCS S 2005-G20Y NCS S 2010-R80B NCS S 2005-R90B	bianco stucco, grigiastro	toni del verde, bianco	grigio nella gamma dal chiaro al piombo/canna di fucile, con finitura micacea

L'uso dei colori dovrà comunque essere adeguatamente motivato, anche con l'ausilio di analisi stratigrafiche. Non sono consentiti colori accesi, fluorescenti e vivaci. I toni dei colori sono tradizionalmente tenui: grigi, verdi secchi, rosati, biancastri, azzurri teneri, giallini, ricavati da pigmenti naturali o da prodotti industriali scelti.

#### ART. 6 – DIVIETI GENERALI

E' in ogni caso vietato:

- tinteggiare o verniciare pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e tutte quelle parti della facciata originariamente destinate a rimanere a vista e prive di applicazioni cromatiche superficiali;
- occultare, cancellare o compromettere eventuali decorazioni dipinte e originarie;
- scorticare e demolire totalmente intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la prevista autorizzazione paesaggistica;

- realizzare tinteggiature parziali o di consolidamenti di parti delle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura;
- tinteggiare una facciata unitaria di un edificio con colori diversi anche se di più proprietari (es. quarto o metà stabile, il solo contorno di un negozio, ecc.). Si dovrà SEMPRE procedere in modo completo, nel rispetto della tipologia del fabbricato o sull'intero basamento o fascia commerciale.
- colorare nei toni del nero, grigio scuro, viola, blu e tutte le tonalità sgargianti e accesi.

#### **ART. 7 – AUTORIZZAZIONI e MODALITA' DI INTERVENTO**

Gli interventi di coloritura delle facciate in conformità ai suddetti criteri ed alle tonalità individuate dal presente regolamento sono soggetti a semplice comunicazione. Gli interventi di coloritura delle facciate in difformità ai suddetti criteri ed all'impiego di tonalità differenti da quelle indicate dal presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione da parte della Commissione per il Paesaggio mediante richiesta di Parere Progetto.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione paesaggistica per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

#### **ART. 8 – IMMOBILI VINCOLATI**

Gli interventi di coloritura di facciate di immobili vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 e smi dovranno acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

#### **ART. 9 – FINITURA DEGLI INTONACI**

Nel caso di intervento su facciate presentanti intonaci in malta di calce deve prevalere un criterio di conservazione e di reintegrazione con materiali ad essi compatibili. Gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento saranno intonaci a base di calce naturale e di tipo deumidificante per le zone basamentali interessate da umidità di risalita (intonaci osmotici).

Nel caso di sostituzione totale dell'intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare la traspirabilità della muratura.

Gli intonaci da impiegare negli interventi di ristrutturazione, integrazione e consolidamento possono essere a base di cemento qualora lo siano quelli originari o pre-esistenti.

Sono inoltre ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo "strollato" a base di calce, qualora lo siano quelli originari (per esempio per le zoccolature).

#### **ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI**

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri.

Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI IN CAPO AI PROPRIETARI**

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i

necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili col presente Regolamento.

**ART. 12 – INTERVENTI IN CASO DI INERZIA O DI MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO**

Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente Ufficio ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.